

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIRAUDO e BARTOLOMEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1966

Dichiarazione di inesigibilità di alcuni crediti dell'Opera nazionale ciechi civili

ONOREVOLI SENATORI. — Nel regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, all'articolo 2, il Ministro delle finanze veniva autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'assegnazione di un fondo ad uno speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, in misura non eccedente, in ciascun esercizio finanziario, l'ammontare del gettito dell'addizionale sul prezzo dei biglietti dei pubblici spettacoli, da destinare per un terzo all'Unione italiana dei ciechi « per provvidenze a favore dei ciechi meno abbienti ».

Il citato articolo 2 del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, veniva abrogato con regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538; ma il contributo all'Unione italiana dei ciechi veniva ripristinato in forma continuativa con legge 28 luglio 1950, n. 626, che stabiliva, all'articolo 1, la concessione di lire 300.000.000 annui, da destinarsi all'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizioni di maggior bisogno.

Detto contributo veniva ulteriormente elevato con successive disposizioni di legge; per ultimo a lire 1.440 milioni annui, con legge 4 novembre 1952, n. 839.

Avvalendosi dei mezzi finanziari di cui sopra l'Unione italiana dei ciechi ha stabilito di procedere alla concessione di un assegno alimentare nella misura di lire 2.000 mensili, poi elevate a lire 4.000 mensili, a fa-

vore dei minorati che ne facessero domanda all'Unione stessa e che fossero « ciechi assoluti o con *visus* praticamente e socialmente eguagliabile alla cecità; che non godano di un reddito complessivo superiore alle lire 10 mila mensili; che abbiano superato l'età dei diciotto anni; che non esercitino l'accattagnaggio ».

Costituita l'Opera nazionale ciechi civili con legge 9 agosto 1954, n. 632, allo scopo precipuo di erogare (articolo 4) a tutti i cittadini « affetti da cecità congenita o contratta, inabili a proficuo lavoro e comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere », un assegno vitalizio in misura variabile da lire 10.000 a lire 14.000 mensili, il Consiglio d'amministrazione dell'Opera stessa stabilì, con regolare deliberazione in data 22 novembre 1954, di erogare acconti nella misura unitaria di lire 10.000 mensili « salvo conguaglio, riesame e revisione » a tutti coloro che alla data del 31 agosto 1954 (e cioè alla data d'entrata in vigore della legge costitutiva dell'Opera) fruivano dell'assegno alimentare di lire 4.000 mensili erogato dall'Unione italiana dei ciechi e che, come tali, venivano ritenersi nelle condizioni prescritte dalla legge per quanto riguardava sia lo stato di bisogno sia le condizioni visive.

Da notare che, con l'entrata in vigore della citata legge n. 632, pubblicata nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 354, del 16 agosto 1954, era venuta a cessare, in data 31 agosto 1954, l'assegnazione dei fondi da parte dello Stato all'Unione italiana ciechi per il pagamento degli « assegni alimentari » ai non vedenti.

Effettuato, dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32 (attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 632), il riesame delle singole posizioni, da parte del Comitato di liquidazione e della Commissione di revisione, si rilevò che 4.764 persone non erano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per godere del beneficio, e nei loro confronti dovette pertanto iniziarsi il procedimento di recupero.

Le somme erogate a titolo d'acconto e inizialmente da recuperare ammontavano a complessive lire 1.533.450.000.

Su tale importo a seguito di ricorsi accolti e di nuove domande presentate e accolte (le cosiddette « reiterate »), sono state recuperate d'ufficio lire 460.755.000, mediante trattative in sede di liquidazione delle spettanze arretrate, spettanti a ciascun beneficiario; per cui il credito globale iniziale (come sopra indicato in lire 1.533.450.000) si è successivamente ridotto a lire 1 miliardo e 72.695.000.

Per il recupero di tali somme, nei decorsi anni, l'Opera nazionale ciechi civili ha portato innanzi la procedura di recupero, ma, invero, con ben scarsi risultati, stante che, nella quasi totalità delle persone sottoposte alla detta procedura, è stata accertata la assoluta impossibilità economica di poter ottemperare all'invito di rimborso, per manifesta indigenza. In ogni modo, sono state recuperate, sinora, lire 16.877.828 mediante la detta procedura.

Inoltre, sono state approvate dichiarazioni di inesigibilità di singole partite per complessive lire 11.480.000.

Pertanto, dopo la più attenta e meditata disamina del problema, in considerazione che restano tuttora da recuperare crediti per complessive lire 1.044.337.172 per 3.192 partite, con probabilità di realizzazione quasi nulle dato lo stato di povertà in cui versa la quasi totalità dei debitori, si prospetta l'opportunità, anzi la necessità, della ema-

nazione di un formale provvedimento legislativo, con cui si disponga la rinunzia ad ogni recupero in dipendenza della stessa causale, e pertanto la dichiarazione di inesigibilità e la cancellazione dei relativi crediti da parte dell'Opera nazionale ciechi civili (articolo 1 del disegno di legge proposto).

Si propone anche di inserire nello stesso provvedimento legislativo le seguenti norme:

1) all'articolo 2, la dichiarazione di inesigibilità e cancellazione ad ogni effetto di legge dei crediti dell'Opera nazionale ciechi civili (dell'ammontare globale di lire 131 milioni 134.000) nei confronti dei non vedenti i quali, già ammessi al beneficio dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, sono risultati, a seguito di ulteriori accertamenti, forniti di redditi di lavoro, e ai quali, pertanto, è stata revocata la concessione a decorrere dalla data dell'occupazione al lavoro;

2) all'articolo 3, la dichiarazione di inesigibilità e cancellazione ad ogni effetto di legge — a parziale modifica del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 — dei crediti dell'Opera per somme percepite a titolo di assegno vitalizio fino alla data di pubblicazione della emananda legge da minorati che risultino tali per cause di infortunio sul lavoro o di servizio;

3) all'articolo 4, la disposizione secondo la quale le dichiarazioni di inesigibilità di cui ai precedenti articoli non hanno efficacia nei confronti delle persone le quali, in epoca successiva, per mutate condizioni visive o di bisogno, hanno ottenuto o riotterranno la concessione dell'assegno vitalizio, o della pensione, nelle forme e modi di legge;

4) all'articolo 5, la precisazione che le disposizioni della emananda legge hanno effetto solamente dalla data di pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. In conseguenza viene formalmente esclusa ogni possibilità e pretesa — da parte dei singoli debitori — di ripetizione delle somme che, fino alla suddetta data, siano state comunque recuperate dall'Opera nazionale ciechi civili, per i titoli di cui in narrativa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I crediti dell'Opera nazionale ciechi civili nei confronti dei beneficiari del soppresso assegno alimentare continuativo corrisposto dall'Unione italiana ciechi con il fondo di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626, e successive modificazioni, ai quali, in attesa della definizione della domanda presentata a sensi dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, l'Opera nazionale ciechi civili ha corrisposto l'acconto continuativo mensile di lire 10.000, crediti costituitisi a seguito del diniego della concessione del vitalizio da parte del Comitato di liquidazione e della Commissione di revisione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, sono dichiarati inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge.

Art. 2.

I crediti dell'Opera nazionale ciechi civili nei confronti dei non vedenti i quali, già ammessi al beneficio dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, sono risultati, a seguito di ulteriori accertamenti, forniti di redditi di lavoro, e ai quali pertanto è stata revocata la concessione a decorrere dalla data dell'occupazione al lavoro, sono dichiarati inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge.

Art. 3.

A parziale modifica del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, sono dichiarati inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge i crediti dell'Opera nazionale ciechi civili per somme percepite a titolo di assegno vitalizio fino alla data di

pubblicazione della presente legge da minorati che risultino tali per cause d'infortunio sul lavoro o di servizio.

Art. 4.

Le dichiarazioni d'inesigibilità di cui ai precedenti articoli non hanno efficacia nei confronti delle persone le quali, in epoca successiva, per mutate condizioni visive o di bisogno, hanno ottenuto o riotterranno la concessione dell'assegno vitalizio, o della pensione, nelle forme e modi di legge.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.